

COMUNE DI FIORANO

Aggiornamento Valutazione del Rischio da Stress lavoro - correlato

Art. 28 DLgs 81\2008

Data Maggio 2025

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente

RSPP

RLS e/o i lavoratori

Studio Tecnico Ing. Serra SAS
Serra Ing. Adriano


In collaborazione
STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS STP
Cantone Vigna n° 4 - IVREA (TO)
TEL. 0125 / 40418

PREMESSA

Il presente documento deve essere inteso come aggiornamento della valutazione di rischio da stress lavoro - correlato.

Le indicazioni della Commissione Consultiva del 18/11/2010 poi raccolte nella proposta metodologica del Network per la Prevenzione Nazionale del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro coordinato dall'ISPESL danno l'indicazione di ripetere la valutazione, qualora non siano emersi particolari fattori di rischio, dopo 2 anni.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del DLgs 81/2008 e riportato anche dalle Indicazioni della Commissione Consultiva, la valutazione dei rischi deve invece essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Nel caso in esame, poichè non vi sono state modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione dei lavori significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, si conferma la valutazione esistente anche a seguito dell'ulteriore verifica eseguita nel mese di Aprile 2021 in collaborazione con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST) e/o i lavoratori.

A seguito di tale verifica risulta che non sono emersi ulteriori elementi in grado di modificare la valutazione precedente che viene pertanto confermata e allegata in quanto non sono stati rilevati elementi di rischio da stress lavoro - correlato tali da dover attivare una nuova valutazione.

Si riporta quindi qui di seguito per comodità la precedente valutazione.

INTRODUZIONE

L'Art. 28 comma 1 del DLgs 09 Aprile 2008 n° 81 prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto anche dei rischi da stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'08 ottobre 2004 che definisce lo stress come uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

Lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.

Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione “povera” ecc.

La presente valutazione fa riferimento alla metodologia prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 18/11/2010.

Tale circolare è stata emanata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m - quarter, e all'articolo 28, comma 1- bis del decreto legislativo 09 Aprile 2008, n° 81 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare) l'altra eventuale (valutazione di approfondimento), da attivare nei caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili. Appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

- 1.** Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuali internamente alla azienda (ES. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
- 2.** Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentono una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro – correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro – correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procederà alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.).

Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d valutazione approfondita).

ANALISI DEL RISCHIO DA STRESS **LAVORO - CORRELATO**

1° Fase: Valutazione Preliminare

Così come previsto dalla sopraccitata circolare ministeriale per questa prima fase, verrà utilizzata la seguente lista di controllo tratta dall'algoritmo per la valutazione dello stress – rischi psicosociali (KSAL 1991). Tale lista prende in considerazione le caratteristiche aziendali e precisamente:

Caratteristiche aziendali

Criteria maggiori

- Attività a rischio noto in letteratura *si\no*
- Elevata complessità organizzativa aziendale *si\no*
- Attività lavorative monotone e ripetitive *si\no*
- Lavori a turni o notturno *si\no*
- Lavori a distanza con necessità di medio –lunghe trasferte *si\no*
- Attività ad elevato rischio infortunistico: indice INAIL > 4 *si\no*
- Elevata responsabilità nei confronti di terzi *si\no*
- Elevata responsabilità per la produzione *si\no*

Criteria minori

- Elevate dimensioni aziendali (> 200 dipendenti) *si\no*
- Ambiente disagiata per microclima, rumore igiene ed ergonomia *si\no*
- Contratti di lavoro atipico o lavoro a cottimo *si\no*
- Utilizzo sistematico e diffuso degli straordinari *si\no*

Nel caso che i SI risultino uguali o superiori a:

- 2 criteri maggiori
- 1 criterio maggiore + 2 minori
- 3 criteri minori

sarà necessario procedere alla “Valutazione di Approfondimento”

2° Fase: Valutazione Approfondita

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi – strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato.

Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è stata effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente (ove previsto) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e/o dei lavoratori.

La valutazione ha riguardato tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti e preposti: sono stati presi in esame non le singole persone, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischio dello stesso tipo.

A) Descrizione dell'attività

ente comunale

Poiché devono essere prese in esame non singole persone, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo, si sono individuati i seguenti settori:

Settore A: Lavori amministrativi, anagrafe, contabilità, ufficio tecnico

B) Valutazione preliminare

Si è svolta in due parti: nella prima si è verificata direttamente l'eventuale presenza di eventi sentinella, nella seconda si è utilizzata una specifica lista di controllo riferita alle caratteristiche aziendali.

Relativamente agli eventi sentinella si sono esaminate le assenze per malattia, il turnover, i procedimenti e le sanzioni, le segnalazioni del Medico Competente, le lamentele formalizzate da parte dei lavoratori; per tutti questi eventi si è riscontrata l'assenza di indicatori collegati al rischio stress.

Per quanto riguarda la lista di controllo riferita alle caratteristiche aziendali, in allegato è la scheda con i risultati dell'indagine.

Risulta che i SI sono inferiori a:

- 2 criteri maggiori
- 1 criterio maggiore + 2 minori
- 3 criteri minori

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si conferma che non sono presenti elementi di rischio da stress lavoro – correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive e ad una eventuale successiva “*valutazione approfondita*”.

CONCLUSIONI

La valutazione del rischio stress lavoro - correlato ha evidenziato un livello di rischio "basso"

Alla luce dell'analisi sopra riportata non esistono quindi, al momento attuale, rischi in grado di determinare stress lavorativo.

Il presente documento di valutazione dei rischi da stress lavoro - correlato è stato redatto ai sensi degli art. 17 e art. 28 del DLgs 81/2008.

Il documento è soggetto ad aggiornamento periodico biennale qualora non emergano particolari fattori di rischio.

L'aggiornamento dovrà essere immediato nel caso di mutamenti che variassero in modo significativo le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, così come previsto dall'art. 29 comma 3 del DLgs 81/2008.

Data, Maggio 2025

LISTA DI CONTROLLO ALLEGATA ALLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO – CORRELLATO

COMUNE DI FIORANO

“VALUTAZIONE PRELIMINARE” (1° FASE)

Caratteristiche aziendali

Criteria maggiori

• Attività a rischio noto in letteratura	SI	NO
• Elevata complessità organizzativa aziendale	SI	NO
• Attività lavorative monotone e ripetitive	SI	NO
• Lavori a turni o notturno	SI	NO
• Lavori a distanza con necessità di medio –lunghe trasferte	SI	NO
• Attività ad elevato rischio infortunistico: indice INAIL > 4	SI	NO
• Elevata responsabilità nei confronti di terzi	SI	NO
• Elevata responsabilità per la produzione	SI	NO

Criteria minori

• Elevate dimensioni aziendali (> 200 dipendenti)	SI	NO
• Ambiente disagiata per microclima, rumore igiene ed ergonomia	SI	NO
• Contratti di lavoro atipico o lavoro a cottimo	SI	NO
• Utilizzo sistematico e diffuso degli straordinari	SI	NO

NOTA BENE

Ai fini della valutazione preliminare, le risposte sopra riportate sono riferite al settore con maggiori probabilità di rischio stress lavoro - correlati

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA METODOLOGIA PROPOSTA

